



Sentiti i rispettivi esperti in materia fiscale si emana la seguente circolare in materia di:

STABILIMENTI BALNEARI: OBBLIGO RILASCIO SCONTRINO E/O RICEVUTA FISCALE

Come è ormai noto l'art. 2, comma 36-vicies, del Decreto Legge n. 138, del 13 agosto 2011, convertito in legge n. 148, del 14 settembre 2011, abroga la lettera rr), dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 696/1996, che esentava dall'obbligo di emissione di certificazione fiscale le prestazioni di servizi di spiaggia rese dai concessionari demaniali marittimi, per cui torna ad essere **obbligatorio il rilascio dello scontrino e/ o ricevuta fiscale da parte degli stabilimenti balneari italiani.**

Considerato quanto registrato negli ultimi tempi a Cortina, Roma, Milano, Napoli e altre ancora, riteniamo che fin dall'inizio della stagione balneare, ma anche nei fini settimana che la precedono, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate sicuramente svolgeranno controlli a tappeto su tutte le coste, per cui invitiamo gli operatori balneari ad attenersi scrupolosamente a tale obbligo.

A tal fine forniamo le principali indicazioni e fatta salva la disponibilità a rispondere a quesiti particolari.

BENI IN LOCAZIONE

Per la locazione di beni mobili (pattini, pedalò, canoe, imbarcazioni leggere, moto d'acqua) la ricevuta fiscale deve essere **emessa al momento della consegna del bene** e, quindi, prescindendo dal versamento iniziale o finale del corrispettivo da parte del cliente. Analoga considerazione va fatta per le altre attrezzature (cabine, ombrelloni, lettini, ecc) qualora vengano locati singolarmente e senza che nel prezzo corrisposto siano inclusi i servizi generali. In quest'ultimo caso si tratta di **"pacchetti di servizi"**.

PACCHETTI DI SERVIZI

Si intendono "pacchetti di servizi" le prestazioni fondamentali degli stabilimenti balneari (ingresso, affitto di cabine, spogliatoio, ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, campi sportivi, ecc) il cui corrispettivo è comprensivo del godimento indiscriminato e senza limiti di tutte le strutture presenti all'interno dello stabilimento balneare (piscina, parcheggio, giochi, attrazioni varie, servizi igienici, ecc). In questi casi lo scontrino e/o ricevuta fiscale dovranno essere **emessi all'atto del pagamento del corrispettivo**

totale o parziale da parte del cliente ed in ogni caso **al momento dell'ultimazione della prestazione**. In questa ultima fattispecie quando sarà effettuato il pagamento, non dovrà più essere rilasciato nessun documento fiscale in quanto già emesso.

Rimettiamo, ai soli fini di esempio, alcuni pacchetti tipo che vanno esposti al pubblico fuori dalla cassa dello stabilimento balneare. Si rammenta che le tariffe esposte devono corrispondere a quelle comunicate ai sensi delle varie leggi regionali.

PACCHETTO "A"	PACCHETTO "B"	PACCHETTO "C"	PACCHETTO "D"
Salvataggio	Salvataggio	Salvataggio	Salvataggio
Primo Soccorso	Primo Soccorso	Primo Soccorso	Primo Soccorso
Uso WC	Uso WC	Uso WC	Uso WC
Cabina	Ombrellone	Lettino	Cabina
€..... al giorno	€ al giorno	€ al giorno	Ombrellone
€ a settimana	€ a settimana	€ a settimana	2 sdraio o lettini
			€ al giorno
			€ a settimana

Si forniscono di seguito alcune modalità tra le più diffuse di applicazione della norma:

- In presenza di **servizi giornalieri**, lo scontrino e/o ricevuta fiscale debbono essere emessi nel momento in cui si **effettua il versamento del corrispettivo** da parte del cliente ;
- In presenza di servizi per **periodi di godimento settimanale, quindicinale, mensile, stagionale:**
 - a. se il corrispettivo viene versato **anticipatamente e per intero** lo scontrino e/o ricevuta fiscale dovranno essere emessi **nel momento dell'avvenuto pagamento da parte del cliente;**
 - b. se il corrispettivo viene versato con **acconti e successivo saldo** lo scontrino e/o ricevuta fiscale dovranno essere emessi nel **momento del pagamento del corrispettivo parziale** da parte del cliente, fermo restando l'obbligo del rilascio di una ulteriore scontrino e/o ricevuta fiscale al momento del **pagamento residuo a saldo**, avendo cura di indicare nello scontrino e/o ricevuta fiscale finale **gli estremi di quelli rilasciati in precedenza.**

SCONTRINO E/O RICEVUTA FISCALE

In presenza di un pacchetto, nello scontrino o ricevuta fiscale non è obbligatoria la descrizione analitica dei singoli servizi erogati ma è sufficiente l'indicazione dell'importo totale. Ovviamente non è vietato inserire nel documento fiscale altri elementi indicativi

(ad esempio generalità del cliente) conformi alle scelte organizzative e contabili di ogni impresa finalizzati ad un miglior e più facile riscontro in caso di controlli.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Non è consentito il **versamento in contanti** da parte della clientela, e la conseguente accettazione da parte dell'esercente, di pagamenti unitari, né frazionati in maniera artificiosa, **per cifre superiori a € 999,00**. In virtù della nuova soglia sulla tracciabilità del denaro contante, infatti, le

transazioni d'importo pari o superiore a € 1.000,00 dovranno essere operate necessariamente con moneta elettronica o tramite pagamenti tracciabili (assegni, bonifici, ecc.).

Recentemente, con il Decreto Legge n. 16/2012, in materia di semplificazioni tributarie (attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge), all'art. 3, commi 1 e 2 è stato stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all'uso del contante, è possibile per gli operatori al commercio vendere beni e servizi a **cittadini stranieri** non residenti in Italia di importo anche **superiore ad € 1.000,00** a condizione che inviino apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ed i termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23 marzo 2012 (vedi allegato).

In virtù della nuova disciplina dello "spesometro", per operazioni con corrispettivo pari o superiore a € 3.600, il gestore dello stabilimento dovrà comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i riferimenti dell'impresa, l'importo unitario dell'operazione ed il codice fiscale del cliente. Per quanto riguarda tale adempimento, quindi, da effettuare periodicamente come "Comunicazione rilevante ai fini IVA", dovrà essere cura del gestore registrare i dati ed i riferimenti del cliente controparte dell'operazione (l'adempimento in oggetto prescinde dalla disciplina sulla certificazione dei corrispettivi che rimane inalterata in base all'importo dell'operazione).

CONTRATTO

Per gli abbonamenti **non è obbligatoria** la tenuta e la compilazione di un contratto, anche se solo formale, nei confronti del cliente. Si ritiene comunque opportuno consigliare di stipularne uno con contenuto minimo e senza obbligo di formalizzazione alcuna e di registrazione. La redazione del contratto, infatti, consente al gestore dello stabilimento balneare, di superare i possibili controlli sulla tempestività di emissione della ricevuta/scontrino fiscale, tramite l'indicazione dei servizi di spiaggia offerti, il numero di ombrellone, il periodo di riferimento, il prezzo nonché le modalità e tempi di pagamento.

CONSERVAZIONE CERTIFICAZIONE FISCALE DA PARTE DEL CLIENTE

Non vige più l'obbligo della conservazione della certificazione fiscale da parte del cliente che potrà essere solo interpellato dagli organi di sorveglianza per sapere se ha ricevuto o meno questo tipo di documentazione da parte dell'operatore balneare.

SERVIZI A GETTONE

La vendita di gettoni per doccia, giochi vari, etc..... è soggetta all'obbligo del rilascio dello scontrino e/o ricevuta fiscale. La suddetta vendita per servizi a gettone non è soggetta all'obbligo se la cessione del bene o la prestazione del servizio viene erogata da un apparecchio automatico così come definito dal D.P.R. n. 696/96, art. 2, lett. g.

OSPITI BIGLIETTI OMAGGIO

Di norma quando nello stabilimento balneare viene ospitato qualcuno gratuitamente deve essere comunque rilasciato scontrino o ricevuta fiscale **omaggio**.

Nel caso invece in cui sia un cliente che decida di ospitare un conoscente estraneo alla clientela dello stabilimento balneare per qualche ora o per l'intera giornata, e il gestore acconsenta allo svolgimento di questa operazione senza che vi sia il versamento di alcun ulteriore corrispettivo, non si deve emettere lo scontrino/ricevuta fiscale extra come omaggio.

ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

Nel caso in cui uno stabilimento balneare assicuri i suoi servizi ai clienti di un albergo, dovrà comunque rispettare l'obbligo di fatturazione nei confronti dell'albergo anche se quest'ultimo rilascia al cliente la fattura per il soggiorno comprensivo dei servizi di spiaggia.

Al fine di dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, tra l'albergatore e il titolare dello stabilimento balneare può intercorrere per i servizi di spiaggia un contratto/ convenzione , non soggetto a registrazione, a cui seguirà a fine stagione o a fine servizio l'emissione della relativa fattura da parte del titolare dello stabilimento balneare. A tale scopo può risultare utile indicare nel tabellone grafico e /o informatico i posti riservati ai clienti dell'albergo e laddove, utilizzato, (quale ulteriore misura non obbligatoria) chiedere a questi ultimi di conservare, per il periodo del soggiorno, il braccialetto e/o la collanina o qualunque altro gadget di riconoscimento rilasciato dall'albergo.

FIBA
CONFESERCENTI
Vincenzo Lardinelli

ASSOBALNEARI
CONFINDUSTRIA
Fabrizio Licordari

COORDINAMENTO
CNA BALNEATORI
Cristiano Tomei

SIB
CONFCOMMERCIO
Riccardo Borgo

Roma, 2 aprile 2012

